

Progetto Sofis

Seminario di aggiornamento

martedì 16 aprile 2019

Hotel Cyrano, Via IV Novembre n.11

Saronno (VA)

Regolamento regionale 8 marzo 2019 - n. 3

modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici"

Relatore: dott. Carmine Strianese

Regolamento regionale 8 marzo 2019 - n. 3

Il 13 marzo 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 8 marzo 2019 n. 3 "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (***Burl Supp. n.11 del 12 marzo 2019***).

**Comunicato regionale 2 aprile 2019, n. 45
pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n.14 del 4
aprile 2019**

Con il comunicato 2 aprile 2019 n.45,
Regione Lombardia fornisce
indicazioni operative in ordine alla
programmazione dell'offerta abitativa
pubblica e sociale a seguito
dell'approvazione del regolamento
regionale n. 3/2019.

Riepilogo

- **8 luglio 2016** – approvazione della Legge regionale n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, un nuovo paradigma, da edilizia residenziale pubblica a servizio abitativo;
- **4 agosto 2017** - approvazione del Regolamento Regionale n.4 «Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici»;
- **Ottobre 2017 - Febbraio 2018:** sperimentazione del nuovo modello di assegnazione dei SAP;
- **26 luglio 2018** - comunicato n.111, rese pubbliche le indicazioni operative in ordine all'applicazione dell'art.28 “ Norme transitorie e finali” comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2017 n.4;
- **12 marzo 2019** – pubblicazione del Regolamento Regionale n.3 "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4” ed entrata in vigore definitiva del Regolamento sui servizi abitativi (R.R. n.4/2017);
- **2 aprile 2019 n. 45**, comunicato di Regione Lombardia che fornisce indicazioni operative in ordine alla programmazione dell’offerta dei SAPS.

Tempi e scadenze

- **13 marzo 2019** - entrata in vigore definitiva del Regolamento Regionale n.4, come modificato dal Regolamento Regionale n.3/2019
- **12 maggio 2019** - designazione del comune capofila (entro 60 gg. dalla pubblicazione). Definizione ed approvazione del Piano Annuale da parte dell'Assemblea dei sindaci del Piano di Zona
- **12 giugno 2019** - pubblicazione dell'Avviso pubblico da parte del comune capofila (entro 30 gg. dall'approvazione del Piano annuale).

N.B.: **Le graduatorie della precedente legge/regolamento rimangono valide sino alla pubblicazione della nuova graduatoria**

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

(Legge Regionale n.16/2016)

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI (*Legge Regionale n.16/2016*)

- **SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (Titolo III):** nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare e abitativo;
- **SERVIZI ABITATIVI SOCIALI (Titolo IV):** : nuclei familiari con capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o mutuo sul mercato abitativo, nè di accedere ad un servizio abitativo pubblico;
- **AZIONI PER ACCESSO E MANTENIMENTO ABITAZIONE (Titolo V):**
 - Aiuti alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei mutui (art.37);
 - Aiuti alle famiglie per l'acquisto della prima casa (art.38);
 - Iniziative per il mantenimento dell'abitazione in locazione (art.39);
 - Aiuti alle famiglie in condizione di morosità incolpevole (art.40);
 - Fondo per l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione (art.41);

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

I servizi abitativi pubblici: sono erogati, di norma, dai Comuni, anche in forma associata, e dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), dagli operatori accreditati (art. 4) e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali permanentemente destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo. La Regione favorisce il coinvolgimento di operatori pubblici e privati, con particolare riguardo al sistema cooperativo e al terzo settore, nella realizzazione e nella gestione di tali servizi.

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

I servizi abitativi sociali : sono erogati da operatori pubblici e privati e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI

Le azioni per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione riguardano il mercato abitativo privato e i servizi abitativi sociali e comprendono le forme di aiuto ai nuclei familiari in condizioni di morosità incolpevole e le azioni volte a favorire la proprietà dell'alloggio nel Comune in cui il richiedente ha la residenza anagrafica. Esse comprendono, altresì, le azioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e quelle dirette ad incentivare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ovvero a canone moderato, convenzionato o comunque calmierato, ai sensi della presente legge.

SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

(art. 4, Legge Regionale n.16/2016)

OBIETTIVI

- Selezionare operatori privati qualificati;
- Introdurre regole comuni tra gli operatori pubblici e privati per la gestione dei servizi abitativi;
- Integrare realizzazione e gestione.

AMBITI

- Gestione dei servizi abitativi pubblici e sociali;
- Realizzazione di alloggi sociali per i servizi abitativi sociali.

Regolamento Regionale n.4/2017, come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2019

«DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE E DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI»

PRINCIPALI NOVITA'

Piano Triennale dell'offerta abitativa : slittato al 2020 il termine per l'approvazione del Piano Triennale dell'offerta abitativa (da predisporre entro il 31 dicembre 2020);

Vigenza delle graduatorie ex R.R. n. 1/2004 : le graduatorie predisposte dalla precedente legge e dal R.R. n.1/2004 rimangono valide sino alla pubblicazione della nuova graduatoria con le modalità previste dal R.R.n.4/2017;

Graduatorie uniche a cura degli enti proprietari: eliminazione delle graduatorie per singoli alloggi, sostituite da graduatorie uniche per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. Le domande in graduatoria saranno ordinate secondo il valore decrescente della situazione di bisogno abitativo (ISBAR);

Integrazione sociale: nel caso in cui il richiedente sia in posizione utile in graduatoria per l'assegnazione su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario (preferenze dichiarate), la scelta dell'unità abitativa da assegnare viene effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale;

PRINCIPALI NOVITA'

Punteggi per il mix abitativo: le soglie percentuali delle categorie del mix abitativo sono sostituite dai seguenti punteggi preferenziali.

<u>Categorie</u>	<u>Precedente formulazione</u>	<u>Attuale formulazione</u>
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Anziani	30%	10 punti
Famiglie di nuova formazione	20%	10 punti
Famiglie monoparentali	20%	10 punti
Disabili	15%	10 punti
Altra categoria di particolare rilevanza sociale	5%	8 punti

PRINCIPALI NOVITA'

Assegnazioni di alloggi disponibili o sgomberati: introduzione di una clausola di salvaguardia che consente all'ente proprietario di proporre, ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle forze di polizia o ai vigili del fuoco, le unità abitative non assegnate e le unità abitative che si rendono disponibili a seguito di sgombero;

Ospitalità: possibilità di rinnovare per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, previa autorizzazione dell'ente proprietario, l'ospitalità di parenti (da 12 mesi sino a 18 mesi) e di altri soggetti non facenti parte del nucleo (da 6 mesi sino a 12 mesi). Si chiarisce che **l'ospitalità non comporta inserimento, ad alcun titolo, della persona ospitata nel nucleo familiare assegnatario e non produce effetti ai fini del cambio dell'alloggio;**

Ampliamento del nucleo familiare: ammesso l'ampliamento del nucleo familiare con riferimento ai genitori (ascendenti) ed ai figli (discendenti di primo grado), questi ultimi già facenti parte del nucleo familiare originario. **L'ampliamento non produce effetti ai fini del subentro nell'assegnazione.**

PRINCIPALI NOVITA'

Subentro nell'assegnazione: ammesso il subentro dei familiari in assenza del requisito della continuità della convivenza se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza. Ammesso il subentro dei familiari nel caso di condanna dell'assegnatario per delitti di violenza domestica (ex legge 119/2013);

Mobilità dai SAS verso i SAP: si introduce la mobilità dei nuclei familiari dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l'ISEE del nucleo rientri nei limiti economici per l'accesso ai SAP (non superiore a € 16.000);

Mobilità per i disabili: si favoriscono le richieste di mobilità ad alloggio idoneo (privo di barriere architettoniche) da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali, o anche psichiche;

Soglia di decadenza: innalzata da € 30.000 ad € 35.000 la soglia ISEE per la permanenza in un alloggio SAP con conseguente obbligo di rilascio dell'alloggio;

PRINCIPALI NOVITA'

Subentro in deroga: le disposizioni in materia di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di cui al R.R. n. 4/2017 non si applicano a coloro che alla data dell'8 febbraio 2018 risultano già assegnatari (in applicazione delle disposizioni ex R.R. n. 1/2004) ed a coloro che hanno già ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ai sensi della previgente disciplina (comma 13 quater, art. 31, Rr 1/2004);

Genitori separati o divorziati: riconfigurata la condizione del genitore separato o divorziato come condizione di disagio abitativo e non di disagio familiare in quanto il disagio del richiedente consiste nel dover rilasciare la casa coniugale dove risiedono i figli;

Le Forze di Polizia: alle forze di polizia si aggiunge anche il «Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco», agli appartenenti alle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, il Regolamento riserva una quota percentuale – fino al 10% delle unità abitative annualmente disponibili – da stabilire in sede di piano annuale dell'offerta abitativa. Le assegnazioni agli appartenenti alle forze di polizia ed ai Vigili del Fuoco, vengono coordinate dalle prefetture territorialmente competenti che provvedono ad individuare.....

PRINCIPALI NOVITA'

gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari le graduatorie dei concorrenti. I comuni programmano le disponibilità annuali (fino al 10% degli alloggi disponibili). Gli enti proprietari - Comuni ed ALER - provvedono alle assegnazioni.

Nella nozione di forze di polizia sono compresi (art. 16, L. 121/1981): l'Arma dei carabinieri (comprensivo degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato), la polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia penitenziaria;

Il Debito informativo in sede di programmazione: si estende anche ai comuni del Piano di Zona l'obbligo di comunicare al Comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento (che redige piano annuale, triennale e avviso pubblico), gli alloggi prevedibilmente disponibili nel triennio di riferimento. L'inosservanza dell'obbligo informativo da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, comporta (art. 6, comma 2, Lr 16/2016): per i comuni inadempienti l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per le ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i direttori generali, per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento;

PRINCIPALI NOVITA'

Nuclei familiari indigenti: i nuclei familiari in condizione di indigenza, presi in carico dai servizi sociali, possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel comune di residenza.

Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche ed alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti.

L'assegnazione dell'unità abitativa, è effettuata a partire dalla domanda in graduatoria dei nuclei familiari in condizione di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, **con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa richiesta.**

PRINCIPALI NOVITA'

Superamento delle graduatorie: i bandi comunali vengono sostituiti con bandi sovracomunali o avvisi pubblici emanati dai comuni capofila dei piani di zona e l'assegnazione sarà a cura dei rispettivi enti proprietari (Aler o Comuni).

Modalità di presentazione della domanda: la domanda potrà essere presentata esclusivamente on-line, mediante piattaforma informatica regionale che consentirà di scegliere, tra gli alloggi disponibili, quello più idoneo alle proprie esigenze. In assenza di alloggi adeguati sarà possibile presentare domanda in altro comune ricompreso nei piani di zona del comune di residenza o di lavoro.

Residenza in Lombardia: l'anzianità di residenza in Lombardia, insieme al disagio abitativo, al disagio familiare e al disagio economico, rappresenta uno dei criteri di valutazione per il calcolo del punteggio ai fini dell'assegnazione dell'alloggio. Per la presentazione della domanda il minimo della residenza richiesto è quello dei cinque anni (residenza o attività lavorativa).

Struttura del Regolamento **Regionale n. 4 del 4 agosto 2017,** **come modificato dal R.R.n.3/2019**

N.B.: Le modifiche sono evidenziate in rosso e grassetto
sottolineato

5 Titoli

I - Oggetto del Regolamento

II - Programmazione Offerta abitativa Pubblica e Sociale

III - Assegnazione e Gestione delle unità abitative

IV- Annullamento dell'assegnazione, decadenza e risoluzione del contratto

V- Disposizioni finali e transitorie, abrogazioni

4 Capi (Tutti nel Titolo III)

Capo I - Requisiti di accesso e avviso pubblico

Capo II – Domanda di assegnazione e subentro nella domanda

Capo III – Formazione delle graduatorie, assegnazione e stipula del contratto

Capo IV – Gestione delle unità abitative

29 articoli(+7bis)

2 Allegati (Sostituiti interamente dall'art.20 del R.R.n.3/2019)

Allegato 1 – Condizioni familiari, abitative, economiche e residenza

Allegato 2 – Schema tipo di Avviso pubblico

Regolamento Regionale 4 agosto 2017n.4 (testo coordinato con le modifiche del R.R.n.3/2019) modificati 18 artt. su 29 +7bis

- Art.1 “Oggetto del Regolamento”;
- Art.2 “Ambito Territoriale e strumenti della programmazione” nessuna .modifica
- Art 3 “Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali”;
- Art.4 “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali”;
- Art.5 “Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori”;
- Art.6 “Definizione di nucleo familiare” nessuna modifica
- Art.7 “Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici”;
- Introduzione dell’Art. 7 bis “Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- Art. 8 “Avviso pubblico”; nessuna modifica
- Art. 9 “Domanda di assegnazione “;
- Art. 10 “Domanda di assegnazione di unità abitative nello stato di fatto”;
- Art. 11 “Subentro nella domanda”; nessuna modifica
- Art. 12 “Formazione delle graduatorie”;
- Art. 13 “Nuclei familiari in condizione di indigenza “ nessuna modifica
- Art. 14 “Categorie diversificate per l’integrazione sociale”;
- Art. 15 “Assegnazione delle unità abitative”;
- Art. 16 “Stipula del contratto di locazione”; nessuna modifica
- Art. 17 “Ospitalità”;
- Art. 18 “Ampliamento del nucleo familiare”;
- Art. 19 “Coabitazione”;
- Art. 20 “Fusione di nuclei assegnatari”;
- Art. 21 “Subentro nell’assegnazione”;
- Art. 22 “Mobilità”;
- Art. 23 “Occupazioni senza titolo”; nessuna modifica
- Art. 24 “Annullamento dell’assegnazione”; nessuna modifica
- Art. 25 “Decadenza dall’assegnazione”;
- Art. 26 “Anagrafe dell’utenza e del patrimonio”; nessuna modifica
- Art. 27 “Fase sperimentale di approvazione del regolamento”; nessuna modifica
- Art. 28 “Norme transitorie e finali”;
- Art. 29 “Abrogazione del regolamento Regionale n.1/2004”; nessuna modifica
- Sostituzione degli allegati del R.R.n.4/2017” – All.1 - Criteri di valutazione della domanda(Condizioni familiari, abitative, economiche e residenza) e All.2 - Schema tipo di avviso pubblico.

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), ed i criteri generali per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici, in attuazione dell'articolo 23, commi 3, 6, 9, e 10 della medesima l.r. 16/2016.

Articolo 23, (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici) legge Regionale n.16/2016

3. I nuclei familiari in condizioni di indigenza accedono ai servizi abitativi pubblici attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, nell'ambito di programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale. Ai fini della presente legge, si considerano in condizioni di indigenza i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica pari o inferiore all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale da adottare **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, avendo come parametro economico di riferimento l'assegno sociale erogato dall'INPS. Al fine di garantire la sostenibilità economica e di favorire l'integrazione sociale nei servizi abitativi pubblici, le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza presi in carico dai servizi sociali comunali, sono disposte nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative annualmente disponibili. I comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.

Articolo 23, (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici)
legge Regionale n.16/2016

6. L'assegnazione delle unità abitative è effettuata in modo da assicurare l'integrazione sociale attraverso la presenza di nuclei familiari diversificati per categoria e composizione, in base ai criteri stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 3, tenuto conto delle seguenti categorie: anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie monoparentali, appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), disabili ovvero altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.

Articolo 23, (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici) legge Regionale n.16/2016

9. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono disciplinati:

- a) le procedure e le modalità di programmazione triennale dell'offerta di servizi abitativi pubblici;
- b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e la soglia economica dell'indigenza nonché le soglie economiche per l'accesso e la permanenza dei nuclei familiari nei servizi abitativi pubblici;
- c) le modalità, le procedure e i termini per la pubblicazione, la selezione e l'assegnazione delle unità abitative mediante la piattaforma informatica regionale, che tengano conto anche delle unità abitative che si rendono disponibili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
- d) lo schema tipo di avviso pubblico;

Articolo 23, (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici)
legge Regionale n.16/2016

- e) le condizioni di disagio economico, familiare ed abitativo dei nuclei familiari, nonché i relativi punteggi ai fini della formazione delle graduatorie per unità abitativa finalizzata all'assegnazione;
- f) i termini per la conclusione dei procedimenti di selezione e assegnazione delle unità abitative;
- g) la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale nei casi di mutamento delle condizioni economiche del nucleo familiare assegnatario e di titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri;
- h) la mobilità dai servizi abitativi pubblici ai servizi abitativi sociali e viceversa, nei casi in cui si modificano le condizioni economiche del nucleo familiare.

Articolo 23, (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici)

legge Regionale n.16/2016

10. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto:

- a) del disagio familiare, dato dalla presenza di persone ultrasessantacinquenni, con grave disabilità, minori, famiglie di nuova formazione, persone sole, genitori separati o divorziati;
- b) del disagio abitativo, dato da condizioni abitative e dell'alloggio improprie, sovraffollamento, presenza di barriere architettoniche o da altre situazioni meritevoli di attenzione;
- c) del disagio economico, dato dalla situazione economica del nucleo familiare;
- d) del periodo di residenza nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare e della durata del periodo di residenza in Regione.

PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE

(l.r. n.16, art.6)

Articolo 6, legge Regionale n.16/2016

(Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale)

1.Lo strumento di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale è il **piano triennale** dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. L'ambito territoriale di riferimento del piano coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

2.Per l'approvazione del piano triennale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni relative all'approvazione dei piani di zona di cui all'articolo 18 della l.r.3/2008. A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio del periodo di riferimento, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché le unità abitative derivanti dalla realizzazione di piani o programmi di nuova edificazione, rigenerazione urbana, recupero o riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e sociale.

Articolo 6, legge Regionale n.16/2016

(Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale)

2. cont. Tali comunicazioni costituiscono obbligo informativo per le ALER e gli operatori accreditati, la cui inosservanza comporta per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).

Il **piano triennale è aggiornato annualmente** con le medesime modalità previste per la sua approvazione. Per la città di Milano, il piano triennale e il suo aggiornamento annuale sono approvati e attuati dal Comune di Milano.

3. Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è attuato con l'emanazione, **almeno due volte all'anno**, di avvisi pubblici comunali, riferiti all'ambito territoriale del piano triennale, per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche e sociali effettivamente disponibili nel relativo periodo di riferimento.

Articolo 6, legge Regionale n.16/2016

(Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale)

Gli avvisi pubblici, distinti per tipologia di unità abitative, sono emanati dal comune designato dall'assemblea dei sindaci in sede di approvazione del piano triennale di cui al presente articolo.

4. Ai fini dell'accesso e dell'assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali, la Regione mette a disposizione dei comuni, delle ALER e degli operatori accreditati un'apposita piattaforma informatica

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
DELL'OFFERTA ABITATIVA
PUBBLICA E SOCIALE
(R.R.n.4/2017, Art. 2)

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA

Art. 2 R.R. n.4/2017

**“Ambito territoriale e strumenti
di programmazione”**

N.B: Nessuna modifica ai sensi del R.R.n.3/2019

Art. 2

(Ambito territoriale e strumenti di programmazione)

1. La programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale è la modalità attraverso la quale si realizza il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2016. **L'ambito territoriale di riferimento della programmazione coincide con l'ambito territoriale del piano di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).**
2. Gli strumenti della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale di competenza dei Comuni sono:
 - a) il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali;**
 - b) il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali.**

Art. 18, Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Piano di zona)

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.
3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.
4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.
5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.
6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL.
7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.
8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.
9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
11. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta (16).

(16) L'art. 17, comma 1, lettera h), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7 ha così modificato il presente comma.

PIANO TRIENNALE

**Art. 3 R. R. n.4/2017, come
modificato dal R. R.n.3/2019**

Art. 3, comma 2

(Piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi Pubblici e Sociali)

2. Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:
 - a) definisce il quadro conoscitivo del territorio ricompreso nell'ambito territoriale di riferimento.....
 - b) definisce il quadro ricognitivo e programmatico dell'offerta abitativa, sulla base dell'indagine sul sistema socio-economico e demografico della popolazione...;
 - c) determina il fabbisogno abitativo primario da soddisfare....;
 - d) definisce la consistenza del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, rilevato attraverso l'anagrafe regionale del patrimonio, e quantifica le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali prevedibilmente disponibili nel triennio di riferimento...;
 - e) individua le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, nel rispetto degli indirizzi strategici per lo sviluppo delle politiche abitative definiti dal piano regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 16/2016,.....;
 - f) definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016;
 - g) definisce le linee d'azione per sostenere l'accesso e il mantenimento dell'abitazione in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 16/2016;

Art. 3, commi 3 e 4

(Piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi Pubblici e Sociali)

3. Al fine della predisposizione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, l'assemblea dei sindaci designa un comune capofila individuato tra i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento. Il piano triennale è approvato, su proposta del Comune capofila, sentita l'Aler territorialmente competente, dalla suddetta assemblea dei sindaci entro il 31 dicembre. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Per la città di Milano il piano triennale è approvato dal Comune di Milano, sentita l'Aler territorialmente competente.
4. Entro quindici giorni dall'approvazione il piano triennale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento nonché degli enti proprietari.

PIANO ANNUALE

**Art. 4 R.R. n.4/2017, come
modificato dal R.R. n.3/2019**

Art. 4, commi 1 e 2

(Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi Pubblici e Sociali)

1. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali **è lo strumento deputato all'aggiornamento e all'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 3.**
2. Al fine di predisporre il piano annuale, il Comune capofila di cui all'articolo 3, comma 3, avvia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si prevede di assegnare nel corso dell'anno solare successivo.

La ricognizione è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.

Art. 4, comma 3

(Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi Pubblici e Sociali)

Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

- a) definisce la consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, rilevato attraverso l'anagrafe regionale del patrimonio;**
- b) individua le unità abitative destinate, rispettivamente, ai servizi abitativi pubblici e ai servizi abitativi sociali prevedibilmente assegnabili nell'anno, con particolare riferimento:**
 - 1) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari, ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;**
 - 2) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione di cui all'articolo 10;**
 - 3) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno in quanto previste in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, recupero o riqualificazione, attuativi del piano regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 16/2016;**
 - 4) alle unità abitative conferite da soggetti privati e destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali;**

Art. 4, comma 3

(Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi Pubblici e Sociali)

Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:

- c) stabilisce, per ciascun Comune, l'eventuale soglia percentuale eccedente il 20 per cento per l'assegnazione ai nuclei familiari in condizioni di indigenza delle unità abitative di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 16/2016;**
- d) determina, per ciascun Comune, e sulla base di una adeguata motivazione, l'eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale, di cui all'art 14, comma 1, lettera f);**
- d bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria «Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);**
- e) determina le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016 (vedi comma 13);**
- f) definisce le misure per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione previste dalle disposizioni del Titolo V della l.r. 16/2016;**
- g) quantifica le unità abitative assegnate nell'anno precedente.**

Articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016

unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori.

13. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata massima di dodici mesi non rinnovabili, mediante provvedimento motivato del comune e comunicato alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. I comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa. Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni, sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale. Per la gestione dei servizi abitativi transitori di cui al presente comma, i comuni possono avvalersi di operatori accreditati ovvero dell'ALER territorialmente competente.

Art. 4, commi 4, 5 e 6,

(Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi Pubblici e Sociali)

4. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è approvato dall'assemblea dei sindaci, su proposta del Comune capofila, sentita l'Aler territorialmente competente, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**. Per la città di Milano il piano annuale è approvato dal Comune di Milano, **sentita l'Aler territorialmente competente**.
5. **Entro quindici giorni** dall'approvazione il piano annuale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento nonché degli enti proprietari.
6. A seguito della trasmissione di cui al comma 5, e al fine di garantire il massimo soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Giunta regionale monitora il pieno utilizzo da parte degli enti proprietari delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, adottando le misure idonee a consentire il conseguimento di tale finalità.

LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA

Prima applicazione

Le tipologie di servizi abitativi programmabili in sede di applicazione del regolamento per l'anno 2019, sono i **servizi abitativi pubblici (SAP)**.

Il piano annuale conterrà un'indicazione dei servizi abitativi sociali (SAS) e degli altri usi abitativi, ai soli fini della determinazione della consistenza del patrimonio abitativo pubblico quale risulta dall'ultima rilevazione dell'anagrafe regionale.

I servizi abitativi sociali non dovranno essere programmati nel piano annuale sino all'emanazione del R.R. che ne disciplinerà l'accesso ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge Regionale 16/2016.

12 maggio 2019 - designazione del comune capofila (entro 60 gg. dalla pubblicazione del R.R. n.3/2019). Definizione ed approvazione del Piano Annuale da parte dell'Assemblea dei sindaci del Piano di Zona:

a) Il Comune capofila viene **designato** dall'Assemblea dei sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale del piano di zona. Tale disposizione non si applica al comune di Milano e Busto Arsizio.

b) Il Comune capofila **redige** la proposta di piano dell'offerta abitativa, coordinandosi con i comuni dell'ambito territoriale e con l'ALER territorialmente competente

c) L'Assemblea dei sindaci **approva** la proposta di piano presentata dal Comune capofila con l'eccezione del comune di Milano e Busto Arsizio.

Prima applicazione

Il Comune capofila, per la stesura del piano dell'offerta abitativa, **può avvalersi** di strutture ed organismi preposti nell'ambito dell'attività di programmazione prevista per i piani di zona (uffici di piano, aziende speciali, aziende consortili, etc.), fermo restando che l'accesso alla Piattaforma Informatica l.r. 16/2016 è previsto solo per il Comune.

LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE

Prima applicazione

1)Convocazione dell'Assemblea dei sindaci di ciascun piano di zona per nomina del Comune capofila, fatta eccezione per Milano e Busto Arsizio.

2)Comunicazione dell'atto di nomina del Comune capofila alla Regione tramite PEC seguente ad entrambi i seguenti indirizzi (*casa@pec.regione.lombardia.it,assistenza-registrazioneCasa@lispa.it*).

3)Comunicazione da parte degli enti proprietari degli operatori che dovranno utilizzare la Piattaforma Informatica regionale ai fini della Programmazione, indicando per ciascun operatore, i moduli applicativi della Piattaforma per i quali si richiede l'abilitazione. La comunicazione dovrà essere effettuata trasmettendo via PEC lo schema previsto ad entrambi i seguenti indirizzi (*casa@pec.regione.lombardia.it,assistenza-registrazione-casa@lispa.it*).

Prima applicazione

Gli operatori segnalati dall'ente proprietario nella suddetta comunicazione dovranno:

1. preliminarmente alla comunicazione medesima, registrarsi alla Piattaforma Informatica regionale, al link: **<https://www.serviziabitativi.servizirl.it>, seguendo il percorso**

Accesso -> Entra con ID e Password ->Nuovo Utente? Clicca qui.

Gli operatori già registrati ad altri sistemi regionali basati su IDPC potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso, senza dover procedere ad una nuova registrazione.

2. una volta registrati, inserire online la richiesta di abilitazione ai moduli applicativi della Piattaforma (Programmazione e/o Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza).

I punti 1 e 2 non si applicano agli operatori già abilitati all'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza, che verranno abilitati d'ufficio anche al modulo applicativo relativo alla Programmazione.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(Stesura del piano da parte del Comune Capofila)

Prima applicazione

La comunicazione indica i **dati** e le **informazioni che ciascun comune e ciascuna ALER** devono trasmettere al Comune capofila ed i **termini** entro i quali tali dati ed informazioni devono essere trasmessi al capofila. Tali termini dovranno essere inseriti nel modulo applicativo della Programmazione della Piattaforma informatica regionale, utilizzando la funzionalità denominata “Crea Piano Annuale”.

I dati e le informazioni che ciascun comune ed ALER devono trasmettere tramite PEC al Comune capofila, sono quelli previsti all’art. 3 del Rr n. 4/2017, nel caso del piano triennale, ed all’art. 4 del Rr n. 4/2017 nel caso di piano annuale.

Prima applicazione

Il Comune capofila redige una proposta di Piano dell'offerta abitativa, **sentita** l'ALER territorialmente competente. Tale attività richiede la trasmissione formale della proposta di piano all'ALER territorialmente competente con l'indicazione di un **termine minimo ma congruo** per eventuali osservazioni/rilievi. Si ritiene che possa essere attivato l'istituto del silenzio assenso.

Si suggerisce, ad integrazione della procedura formale, una **forma di coordinamento e raccordo diretto** tra Comune capofila e l'ALER territorialmente competente.

Ad esito del raccordo con l'ALER territorialmente competente il Comune capofila sottopone all'Assemblea dei sindaci la proposta di piano per la sua **approvazione**.

Prima applicazione

Entro 15 giorni dall'approvazione del piano dell'offerta abitativa, il Comune capofila lo **trasmette alla Regione** tramite PEC (casa@pec.regione.lombardia.it).

Entro 15 giorni dall'approvazione del piano dell'offerta abitativa, il Comune Capofila, i comuni dell'ambito territoriale e l'ALER territorialmente competente, lo **pubblicano sui rispettivi siti istituzionali**.

Entro 30 giorni dall'approvazione del piano dell'offerta abitativa, il Comune capofila emana l'**avviso pubblico** ai sensi dell'articolo 8 del R.R. n. 4/2017 e lo trasmette all'ufficio regionale competente per la **pubblicazione sul BURL**.

Entro 30 giorni dall'approvazione dell'avviso pubblico, il Comune Capofila, i comuni dell'ambito territoriale e l'ALER territorialmente competente, lo **pubblicano sui rispettivi siti istituzionali**.

**OBBLIGHI INFORMATIVI E DI
PUBBLICITA'**

ART. 5

Art. 5, commi 1, 2 e 3

(Obblighi informativi e di pubblicità a carico degli enti proprietari e gestori)

1. Per consentire l'approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all'articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L'inosservanza di detto obbligo comporta per i Comuni, le ALER e gli operatori accreditati l'applicazione di quanto previsto al citato articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016.».
2. Gli enti proprietari procedono all'inserimento delle rispettive unità abitative nel sistema regionale dei servizi abitativi pubblici e sociali attraverso la registrazione delle medesime unità **nell'anagrafe regionale del patrimonio, che costituisce una componente funzionale della piattaforma informatica regionale.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 16/2016, la registrazione nell'anagrafe regionale del patrimonio costituisce debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione degli enti proprietari ai contributi regionali.
3. **Gli enti proprietari hanno l'obbligo di pubblicare sulla piattaforma informatica regionale le unità abitative immediatamente assegnabili,** quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016 e quelle non immediatamente assegnabili per carenza di manutenzione.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

CAPO I

REQUISITI DI ACCESSO E AVVISO PUBBLICO

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

ART. 6

N.B: Nessuna modifica ai sensi del R.R.n.3/2019

Art. 6, comma 1

(Definizione di nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 16/2016, il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
 - a) coniugi non legalmente separati;
 - b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi **da almeno due anni alla data di presentazione della domanda**;
 - d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
 - e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi **da almeno un anno** alla data di presentazione della domanda.

Art. 6, comma 2 e 3 **(Definizione di nucleo familiare)**

2. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

3. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del comma 1(anagraficamente conviventi **da almeno un anno**).

Art. 6, commi 4 e 5
(Definizione di nucleo familiare)

4. Agli avvisi pubblici di cui all'articolo 8 sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile **da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.**

5. I termini di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.

(ISEE) Art. 3 D.P.C.M. n.159-2013

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. **I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.** A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. **I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sè stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sè stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

**REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI
ABITATIVI PUBBLICI
ART. 7**

Art. 7, comma 1

(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno **UE** per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficino di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

Art. 7, comma 1

(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

- 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di **euro 22.000,00**;
- 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro **16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE])**.

Cont. Art. 7, comma 1, lett. c), punto 2)

Es.: per n. 2 componenti: $16.000 + (5.000,00 * 1,57) = 23.850,00$

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Art. 7, comma 1
(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. **E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella e la tabella è sostituita dalla seguente:**

cont. Art. 7, comma 1, lett. d)
(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

DPR n. 445/2000

Articolo 3 - *Soggetti*

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 7, comma 1, lett. e), f) e g)
(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) Assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3, della L.R. n.16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

Art. 7, comma 1, lett. h), i) e j)
(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

i) assenza di precedente assegnazione in proprietà ~~immediata o futura,~~ di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

j) possesso dell'attestazione dei servizi sociali di cui all'articolo 13, unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.

Art. 7, commi 2 e 3

(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

Art. 7, commi 4 e 5

(Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)

4. Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, di cui all'articolo 6, comma 4, non ancora costituitisi, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c), punti 1 e 2. **Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.**

Comma 5 Abrogato

~~5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 bis, della l.r. 16/2016, nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria "Forze di Polizia", di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), i requisiti di cui alle lettere b) residenza, c) reddito ISEE, d) diritti di proprietà, del comma 1, non vengono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto.~~

Art. 6 R.R.n.3/2019

Introduzione dell'Art. 7 bis

“Assegnazione e gestione delle unità
abitative a favore delle Forze di Polizia e
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”

1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, gli enti proprietari destinano allo scopo una percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da indicarsi nel piano annuale di cui all'articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all'unità superiore.
2. Gli enti proprietari, contestualmente all'approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.
3. L'ente proprietario dispone l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata al numero di componenti il nucleo familiare convocando l'interessato, di concerto con la Prefettura territorialmente competente o i corpi di appartenenza, per l'accettazione.

Decorsi dieci giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'unità abitativa, senza giustificato motivo, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua nella graduatoria della Prefettura. In assenza di altri soggetti beneficiari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all'articolo 8.

4. La documentazione del nucleo familiare di cui al comma 3 deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo e i relativi dati sono inseriti, a cura dell'ente proprietario, nella piattaforma informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente proprietario o gestore, è soggetto alla disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al presente regolamento.
5. L'ente proprietario dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso, per causa di servizio. In tali casi l'ente proprietario dispone l'assegnazione dell'unità abitativa purché sussistano i requisiti di permanenza di cui all'articolo 25. L'ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell'unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.».

AVVISO PUBBLICO

ART. 8

N.B: nessuna modifica apportata dal R.R.n.3/2019

Art. 8, commi 1 e 2 (Avviso pubblico)

1. In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 3 e dal piano annuale di cui all'articolo 4, il Comune capofila emana, almeno due volte all'anno, un avviso pubblico, riferito all'ambito territoriale dei suddetti piani, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Per la città di Milano l'avviso è emanato dal Comune di Milano.

2. **Il primo avviso di ogni anno è emanato e pubblicato entro il 28 febbraio.** Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell'avviso pubblico, non può essere inferiore a **trenta giorni.** Fermo restando l'obbligo di emanare **almeno due avvisi pubblici all'anno,** ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r.16/2016, possono essere emanati ulteriori avvisi in ragione delle unità abitative che si rendono disponibili nel corso del medesimo anno.

Art. 8, commi 3 e 4 (Avviso pubblico)

3. Concorrono a formare l'offerta abitativa pubblica assegnabile a seguito dell'avviso di cui al presente articolo, le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016, e quelle non immediatamente assegnabili per carenze manutentive di cui all'articolo 10.

4. Le unità abitative di cui al comma 3 sono pubblicate sulla piattaforma informatica regionale entro le ventiquattro ore precedenti il termine iniziale per la presentazione delle domande.

L'avviso pubblico, emanato sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2, definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, delle domande di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.

Art. 8, commi 5, 6 e 7(Avviso pubblico)

5. Nell'avviso pubblico sono indicati:

- a) la definizione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6;
- b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7;
- c) le modalità di presentazione della domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale;
- d) i servizi di supporto per la presentazione della domanda, forniti dagli enti proprietari e dagli enti gestori ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016;
- e) i criteri di valutazione della domanda e di assegnazione delle unità abitative;
- f) i termini, iniziale e finale, per la presentazione della domanda di assegnazione;
- g) le modalità e i termini per la presentazione della richiesta di rettifica del punteggio ai sensi dell'articolo 12, comma 7;
- h) le modalità e i termini per la stipulazione del contratto di locazione;
- i) il responsabile del procedimento per ogni Comune ed ALER interessati dall'avviso pubblico.

6. L'avviso è pubblicato sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori ed è trasmesso dal Comune capofila alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il periodo che intercorre tra l'emanazione di un avviso pubblico e quello successivo non può essere superiore a sei mesi.

CAPO II

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E SUBENTRO NELLA DOMANDA

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

ART. 9

Art. 9 (Domanda di assegnazione)

1. A seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 8, la domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico è presentata dal soggetto richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente in modalità informatica attraverso la piattaforma informatica regionale.

2. La domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE

numero componenti	valori minimi mq	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richidente

Art. 9 (Domanda di assegnazione)

2 bis. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti» ;

Art. 9 (Domanda di assegnazione)

3. Nella domanda possono essere indicate **sino ad un massimo di cinque unità abitative**, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, **deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza che è considerato dall'ente proprietario in sede di assegnazione ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016.».**

L.R.16/2016, art 23, comma 6

6. L'assegnazione delle unità abitative è effettuata in modo da assicurare l'integrazione sociale attraverso la presenza di nuclei familiari diversificati per categoria e composizione, in base ai criteri stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 3, tenuto conto delle seguenti categorie: anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie monoparentali, appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), disabili ovvero altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.

Art. 9 (Domanda di assegnazione)

4. Le unità abitative assegnabili sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

- a) ente proprietario;
- b) zona, frazione o municipio;
- c) superficie utile residenziale;
- d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;
- e) piano;
- f) presenza di ascensore;
- g) presenza di barriere architettoniche;
- h) tipologia di riscaldamento;
- i) stima delle spese per i servizi;
- j) numero di domande presentate.

Art. 9 (Domanda di assegnazione)

5. Per accedere al modulo di presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare.

6. Il richiedente procede alla compilazione della domanda, indicando il recapito principale al quale l'ente proprietario è tenuto ad inoltrare tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di assegnazione dell'unità abitativa.

7. La piattaforma informatica regionale segnala al richiedente che l'inserimento dei dati richiesti dall'avviso pubblico è avvenuto in modo corretto e completo. In tal caso, la domanda si considera perfezionata e può essere informaticamente trasmessa all'ente proprietario. La trasmissione informatica è effettuata attraverso l'attribuzione di un protocollo elettronico che viene rilasciato al richiedente insieme alla copia della domanda trasmessa con l'indicazione del punteggio conseguito, dell'ordine di preferenza delle unità abitative e della categoria sociale di appartenenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.

Art. 9 (Domanda di assegnazione)

8. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016, i Comuni, le ALER e gli enti gestori supportano il richiedente nella presentazione della domanda attraverso un apposito servizio, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa e assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.

9. Per assistere il richiedente nella compilazione e nella trasmissione della domanda i Comuni, le ALER e gli enti gestori possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori.

10. Lo schema del modulo per la presentazione della domanda e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, sono predisposti e informatizzati nella piattaforma informatica regionale a cura della Giunta regionale.

11. La domanda di assegnazione è inammissibile nei casi di cui all'articolo 26, comma 8, della l.r. 16/2016.

Art. 26, comma 8, Legge Regionale n.16/2016

8. L'assegnatario per il quale l'ente gestore ha proceduto alla risoluzione del contratto di locazione non può partecipare alle procedure di assegnazione di servizi abitativi pubblici e sociali per i cinque anni successivi alla data di notifica della risoluzione.

In caso di violazione del divieto di cui al primo periodo la domanda di partecipazione è inammissibile e l'eventuale contratto di locazione, se stipulato, è nullo.

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DI UNITA' ABITATIVE NELLO
STATO DI FATTO
ART. 10**

Art. 10 (**Unità abitative nello stato di fatto**)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della l.r. 16/2016, i Comuni e le ALER pubblicano nella piattaforma informatica regionale, nella misura massima del 30 per cento delle unità abitative effettivamente disponibili in ciascun avviso pubblico, le unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione. In base all'articolo 43, comma 8, della l.r. 16/2016, per ALER Milano il suddetto limite del 30 per cento è esteso al 50 per cento per un periodo pari a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per ciascuna delle unità abitative pubblicate ai sensi del comma 1 sono indicati, oltre alle informazioni di cui al comma 5, gli interventi di ristrutturazione necessari per l'assegnazione dell'unità abitativa ai sensi della normativa vigente, nonché i costi stimati per la loro realizzazione.

3. L'importo delle spese che possono essere sostenute dall'assegnatario per i lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad euro 8.000,00, IVA inclusa; tale importo è decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a trentasei mensilità, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 4.

Art. 10 (Domanda di assegnazione alloggio nello stato di fatto)

4. Le suddette informazioni sono obbligatorie ai fini della pubblicazione dell'unità abitativa nell'apposita sezione della piattaforma informatica regionale. La sottoscrizione del contratto di locazione è preceduta dalla stipula di una convenzione tra l'ente proprietario o l'ente gestore e l'assegnatario, dalla realizzazione degli interventi concordati e dalla verifica sulla completa e regolare esecuzione degli stessi.

5. Nella convenzione di cui al comma 4 sono indicati:

- a) l'elenco degli interventi da realizzare;
- b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
- c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
- d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3.

SUBENTRO NELLA DOMANDA

ART. 11

**N.B.:nessuna modifica è stata effettuata dal
R.R. n.3/2019**

Art. 11 (Subentro nella domanda)

1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;

c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

**Vedi nota*

*** Legge 76/2016, Unione Civile**

Art. 1, comma 2: “Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.

Art. 1, comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”

CAPO III

**FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE E
STIPULA DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE**

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ART. 12

Art. 12 (Formazione delle graduatorie)

1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie **distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale.**

2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1.

Art. 12 (Formazione delle graduatorie)

3. Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
- b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

Art. 12 (Formazione delle graduatorie)

4. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti allo stesso ambito, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta una sola domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di enti proprietari diversi, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti ad ambiti diversi, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta due distinte domande.

Art. 12 (Formazione delle graduatorie)

5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le ALER approvano, con specifico provvedimento, le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza distinte per territorio comunale

6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari. Nelle graduatorie pubblicate sono indicati, per ciascun nucleo familiare, il punteggio conseguito e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili.

7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

Art. 12 (Formazione delle graduatorie)

8. L'ente proprietario **decide** sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, **entro quindici giorni dalla relativa presentazione**. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

9. Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA

ART. 13

N.B.: nessuna modifica effettuata dal R.R. n.3/2019

Art. 13 (Condizioni di indigenza)

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano **una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE** e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.

2. L'attestazione delle condizioni di indigenza costituisce presa in carico ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2016 ed è condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione.

Art. 13 (Condizioni di indigenza)

3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza **sono disposte nella misura del 20 per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare.** I Comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.

4. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono, insieme al nucleo familiare assegnatario, **un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale .**

**Vedi nota*

**CATEGORIE DIVERSIFICATE PER
L'INTEGRAZIONE SOCIALE
ART. 14, R.R.n.4/2017**

Articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016

“L’assegnazione delle unità abitative è effettuata in modo da assicurare l’integrazione sociale attraverso la presenza di nuclei familiari diversificati per categoria e composizione, in base ai criteri stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 3, tenuto conto delle seguenti categorie: anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie monoparentali, appartenenti alle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), disabili ovvero altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale”.

Art. 14 (Categorie diversificate)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 *, al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

a) **Anziani:** nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) **Famiglie di nuova formazione:** nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;

c) **Nuclei monoparentali:** nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;

Art. 14 (Categorie diversificate)

d) Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22);

e) **Disabili:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento;

f) **Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale:** da definirsi nel piano annuale di cui all'articolo 4.

Art. 14 (Categorie diversificate)

~~2. Nel caso in cui il richiedente, per le proprie caratteristiche, rientri in più di una delle categorie previste al comma 1, l'appartenenza alla categoria è determinata sulla base del punteggio maggiore tra le **condizioni familiari dichiarate**, con le sole eccezioni dell'appartenenza alla categoria "Forze di Polizia" e "**Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale**" definita nel piano annuale, che prevalgono in ogni caso.~~

~~3. La quota percentuale di ciascuna categoria, che si applica al numero complessivo delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici appartenenti a ciascun proprietario, dedotto il numero delle unità abitative da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 13, comma 3, è la seguente:~~

- ~~a) Anziani: 30%;~~
- ~~b) Famiglie monoparentali: 20%;~~
- ~~c) Disabili: 15%;~~
- ~~d) Famiglie di nuova formazione: 20%;~~
- ~~e) Appartenenti alle forze di polizia: 10%;~~
- ~~f) Altre categorie di rilevanza sociale: 5%.~~

Art. 14 (Categorie diversificate)

~~4. Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3 e di cui al comma 3 dell'articolo 13, è arrotondato all'unità superiore se il valore decimale supera lo 0,5.~~

~~5. I singoli Comuni, nel piano annuale di cui all'articolo 4, possono incrementare o ridurre fino a 5 punti percentuali i valori stabiliti al comma 3.~~

~~6. Il valore percentuale delle categorie di cui al comma 3 permette di assegnare tutti gli alloggi presenti nell'avviso, tenendo conto che, nel caso di saturazione della relativa quota percentuale di ciascuna categoria o nell'eventualità di assenza di domande da parte di nuclei richiedenti rientranti nelle relative categorie, le unità abitative disponibili sono comunque assegnate sulla base dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza.~~

**ASSEGNAZIONE DELLE UNITA'
ABITATIVE
ART. 15**

Art. 15 (Assegnazione unità abitative)

1. 1.L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3.

1 bi 1.bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario con la finalità dell'integrazione sociale di cui all'articolo 14.

2.Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da parte **del richiedente**, nonché dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione.

dall'3.Se attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso, l'ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria; se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l'ente proprietario provvede all'attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente.

Art. 15 (Assegnazione unità abitative)

4. Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente e nei casi di cui al comma 3 l'ente proprietario procede allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le unità abitative indicate nell'avviso.

4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, se residuano unità abitative a conclusione della procedura di cui al comma 4 oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

5. In caso di accertate dichiarazioni mendaci contenute nella domanda presentata, l'ente proprietario dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo familiare richiedente, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, e procede alla segnalazione alle competenti autorità.

STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE

ART. 16

N.B.: nessuna modifica effettuata dal R.R. n.3/2019

Art. 16 (Stipula del contratto di locazione)

1. Effettuata l'assegnazione, l'assegnatario è convocato dall'ente proprietario o dall'ente gestore per la sottoscrizione del contratto di locazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione.
2. Se l'assegnatario rifiuta di sottoscrivere il contratto o non si presenta, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, decade dall'assegnazione. In tal caso, l'ente proprietario procede all'assegnazione secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
3. Il contratto di locazione è sottoscritto dall'assegnatario e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell'ente proprietario o dell'ente gestore. A seguito della sottoscrizione del contratto di locazione, l'ente proprietario o l'ente gestore procede alla consegna dell'unità abitativa

Art. 16 (Stipula del contratto di locazione)

4. L'unità abitativa deve essere stabilmente occupata dal nucleo assegnatario entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avvenuta consegna. Entro lo stesso termine, il nucleo assegnatario trasferisce la residenza nell'unità abitativa. La mancata occupazione dell'unità abitativa e il mancato trasferimento della residenza entro il termine di cui al primo periodo, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

5. Gli effetti e la durata del contratto di locazione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché al mancato verificarsi delle condizioni di decadenza o di annullamento dell'assegnazione.

CAPO IV

GESTIONE DELLE UNITA'

ABITATIVE

OSPITALITA'

ART. 17

Art. 17 (Ospitalità)

1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l'ospitalità è ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado. L'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell'ente proprietario, a fronte di comprovate necessità.

2. L'ospitalità è autorizzata dall'ente proprietario o dall'ente gestore e non deve determinare sovraffollamento, ai sensi dell'Allegato 1.

3. L'ospitalità non comporta inserimento, ad alcun titolo, della persona ospitata nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del cambio dell'alloggio e della determinazione della situazione economica del nucleo medesimo.

4. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o l'ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

AMPLIAMENTO

ART. 18

Art. 18 (Ampliamento)

1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi da accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell'autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.

1 bis. E' altresì ammesso l'ampliamento del nucleo familiare nel caso di:

a) ascendenti di primo grado;

b) discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e ne facciano rientro.

1 ter. L'ampliamento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 bis non produce effetti ai fini del subentro nell'assegnazione.

Art. 18 (Ampliamento)

2. Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.

3. L'ampliamento del nucleo familiare non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.

COABITAZIONE

ART. 19

Art. 19 (Coabitazione)

1. E' ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, per assistere l'assegnatario o un componente familiare con disabilità pari o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla competente autorità.
2. E' ammessa, altresì, la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare.
3. La coabitazione è comunicata dall'assegnatario all'ente proprietario o gestore, unitamente all'invio di motivata documentazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 19 (Coabitazione)

4. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell'alloggio. ~~e della determinazione della situazione economica del medesimo nucleo familiare.~~
5. Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

**FUSIONE DI NUCLEI
ASSEGNATARI
ART. 20**

Art. 20 (Fusione di nuclei assegnatari)

1. Per fusione di nuclei assegnatari si intende, per distinti e separati nuclei familiari che abbiano ciascuno in essere una regolare assegnazione di una unità abitativa destinata ai servizi abitativi pubblici, localizzata presso lo stesso Comune, ~~e di proprietà del medesimo ente~~, la possibilità di costituirsi consensualmente come un unico nuovo nucleo assegnatario presso uno dei due alloggi rispettivamente assegnato, con l'obbligo di rilasciare contestualmente l'altro alloggio, purchè l'alloggio individuato dal nuovo nucleo assegnatario a seguito della fusione sia adeguato, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, ad accogliere il nuovo nucleo costituito a seguito della fusione.

2. "L'Ente gestore accerta, nei confronti del nuovo nucleo familiare richiedente la fusione, la persistenza dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché, per entrambi i nuclei familiari, l'assenza di morosità colpevole in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi".

Art. 20 (Fusione di nuclei assegnatari)

3. Purchè sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici, il diritto al subentro nell'assegnazione è riconosciuto esclusivamente ai componenti il nuovo nucleo familiare costituitosi a seguito di fusione, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b).

4. Ai fini del calcolo del canone di locazione si tiene conto della condizione economica del nuovo nucleo familiare costituito a seguito di fusione.

SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

ART. 21

Art. 21 (Subentro nell'assegnazione)

1. Il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:

a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso;

b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso.

1 bis. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza.

Art. 21 (Subentro nell'assegnazione)

2. In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, con accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita oppure sia stato attribuito dal giudice. In carenza di pronuncia giudiziale, al richiedente subentra il coniuge se tra i due si sia così convenuto. In carenza di accordo tra i coniugi, subentra il coniuge che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa. In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra il convivente che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016.*nota

Articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016.

- 22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
- 23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
- 24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
- 25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
- 26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 21 (Subentro nell'assegnazione)

4. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.

4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica subentrano nell'assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo.

Art. 21 (Subentro nell'assegnazione)

5. L'ente proprietario procede all'autorizzazione o al diniego del subentro, previa verifica dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente proprietario o gestore. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve riportare l'indicazione del termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi. Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame all'ente proprietario che si esprime nei successivi trenta giorni. In caso di rigetto della richiesta di riesame, l'ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a sei mesi.

6. In caso di decesso dell'assegnatario, e in mancanza di componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente proprietario provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'unità abitativa e alla messa in custodia dei beni mobili presenti, previa redazione di apposito inventario alla presenza di pubblico ufficiale, dandone comunicazione a eventuali eredi.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province), convertito
con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119,

Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, *((in forma non anonima))*, un fatto che debba ritenersi riconducibile *((ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale,))* nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica *((uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici,))* di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare *((o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva,))* indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, *((come modificato dal presente decreto))*. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del *((codice della strada, di cui))* al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, *((comma 2,))* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981. 4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, *((salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.))*

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia *((dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo. 5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.))*

MOBILITA'

ART. 22

Art. 22 (Mobilità)

1. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità degli assegnatari delle unità abitative **situate nell'ambito territoriale del piano di zona** di riferimento, previa individuazione di criteri, condizioni e modalità, nei seguenti casi:

a) per nuclei familiari nei quali siano presenti **uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave** ovvero una percentuale d'invalidità pario superiore al 66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;

b) **per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell'Allegato 1;**

c) per **cambi consensuali**, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale;

d) per **interventi di manutenzione straordinaria**, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sicurezza pubblica e degrado ambientale, con assunzione degli oneri derivanti dal trasferimento dell'assegnatario in un'unità abitativa adeguata;

e) per **esigenze di razionalizzazione ed economicità** della gestione del patrimonio dei servizi abitativi pubblici che determinino la necessità di mobilità dell'assegnatario;

f) per **necessità di avvicinamento al posto di lavoro;**

g) per **gravi e documentate necessità del richiedente** o del relativo nucleo familiare.

Art. 22 (Mobilità)

1 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. La presentazione della domanda di mobilità è consentita agli assegnatari purché siano decorsi almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità, ad eccezione delle situazioni di cui alla lettera g) del comma 1.

3. Possono presentare domanda di mobilità, indicando l'eventuale zona di preferenza, gli assegnatari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, che non si trovino in situazione di morosità colpevole.

Art. 22 (Mobilità)

4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggi. Sono altresì ammessi cambi consensuali non contrastanti con un efficiente utilizzo degli alloggi. In presenza di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche, gli enti proprietari o gestori favoriscono la mobilità anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).(43)

5. Nei casi di cui alla lettera a), e nei casi di mobilità forzata di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, l'ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento avvenga in un'unità abitativa localizzata preferibilmente all'interno del medesimo Comune o municipio e adeguata alla composizione del nucleo familiare, con la possibilità per l'assegnatario, ove questi ne faccia richiesta, di rientrare nell'unità abitativa alla conclusione degli interventi di cui alla citata lettera d). Cont.

Art. 22 (Mobilità)

Limitatamente ai casi di mobilità forzata, le spese per il primo trasloco possono essere sostenute dall'ente proprietario, che può disporre la corresponsione di contributi graduati in funzione della condizione economica per le spese inerenti il trasferimento.

6. Avverso il provvedimento che dispone la mobilità forzata può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni. L'ente si esprime con decisione motivata entro trenta giorni e il provvedimento ha valore di titolo esecutivo.

In caso di inottemperanza da parte dell'assegnatario, questi viene dichiarato decaduto.

OCCUPAZIONI SENZA TITOLO

ART. 23

N.B.: nessuna modifica effettuata dal R.R. n.3/2019

Art. 23 (Occupazioni senza titolo)

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione.

2. Il Comune o l'Aler dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine **diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni** e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. In caso di occupazione con violenza o effrazione, il Comune o l'ALER intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 633 del codice penale.

Articolo 633 del codice penale.

Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

TITOLO IV

ANNULLAMENTO

DELL'ASSEGNAZIONE, DECADENZA

E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

DI LOCAZIONE

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

ART. 24

N.B.: nessuna modifica effettuata dal R.R. n.3/2019

Art. 24 (Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune o dall'ALER, con atto notificato e previo esperimento del contraddittorio, nei seguenti casi:

- a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente all'atto dell'assegnazione;
- b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, a seguito dell'attività di controllo o di aggiornamento periodico dell'anagrafe dell'utenza da parte degli enti proprietari.

2. Al fine di assicurare il previo esperimento del contraddittorio, l'ente procedente comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), l'avvio del procedimento di annullamento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 24 (Annullamento dell'assegnazione)

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente procedente adotta il provvedimento di annullamento e lo notifica all'assegnatario. In tal caso, del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

4. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione:

- a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
- b) determina l'obbligo per l'assegnatario di rilascio dell'unità abitativa in un termine non eccedente i sei mesi;
- c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

**DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE
ART. 25**

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune o dall'ALER, previo esperimento del contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che:

a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7. Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7 è causa di decadenza il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1) il superamento della soglia economica massima per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, corrispondente ad un **valore ISEE di euro 35.000**;

2) il superamento del **triplo della soglia patrimoniale** di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c) punti 1) e 2); (es.: *22mila x 3 = 66mila 1 pers., poi 16000 + 5000 x coeff. PSE x 3*)

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

3) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il Comune in cui è situato l'alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate. **E' adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.**

4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), **ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri**, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve;

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

- b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l'ospitalità, l'ampliamento, il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;
- c) non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore;
- d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
- e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;
- f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 16 (Stipula contratto di locazione);

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

- g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato o sue pertinenze;
- h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell'ente gestore concernenti l'uso dell'alloggio;
- i) abbia causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- j) non abbia, a seguito della diffida dell'ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 26 o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta, non integrabile d'ufficio.

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

2. Nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza. La decadenza è invece disposta qualora il soggetto appartenente alla categoria "Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" abbia cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i requisiti di permanenza di cui al presente articolo. Ai nuclei familiari di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni in tema di subentro nell'assegnazione di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

3. Per quanto disposto all'articolo 22 comma 4 della l.r. 16/2016, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall'assegnazione di cui ai punti 3) e 4), della lettera a), del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza è, altresì, disposta nei casi in cui i Comuni e le ALER accertino la **morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.**

4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.

5. L'ente proprietario dispone, su istanza dell'interessato, la revoca del provvedimento di decadenza, qualora le condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), della lettera a), del comma 1, relative al soggetto dichiarato decaduto, si modifichino prima dell'esecuzione dello stesso provvedimento e il soggetto medesimo sia in possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 7.

Art. 25 (Decadenza dall'assegnazione)

6. La decadenza dall'assegnazione:

- a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
- b) determina l'obbligo, per l'assegnatario, di rilascio dell'unità abitativa entro un termine non eccedente i sei mesi;
- c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. L'ente proprietario invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4). Qualora a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza delle condizioni sopra previste, l'ente proprietario adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e lo comunica all'assegnatario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE, ABROGAZIONE

ANAGRAFE DELL'UTENZA E DEL PATRIMONIO

ART. 26

N.B.: nessuna modifica e stata introdotta con il R.R. n. 3/2019

Art. 26 (Anagrafe utenza e patrimonio)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di permanenza, di determinazione dei canoni di locazione e delle funzioni relative alla gestione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, **gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio** delle suddette unità abitative e ne curano l'aggiornamento con **cadenza almeno biennale.**

FASE SPERIMENTALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 27

N.B.: nessuna modifica è stata introdotta con il R.R. n. 3/2019

Art. 27 (Fase sperimentale di attuazione)

1. Tenuto conto del carattere innovativo dei criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi pubblici nonché dell'introduzione della piattaforma informatica regionale, **le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a seguito di un periodo di sperimentazione, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione,** fatti salvi gli eventuali interventi correttivi che si rendono necessari all'esito della sperimentazione.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sono stabiliti le modalità della sperimentazione e gli ambiti territoriali di riferimento.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), l'assemblea dei sindaci approva il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. A tal fine, la medesima assemblea designa il Comune capofila che provvede alla ricognizione di cui all'articolo 4, comma 2.
2. ~~In sede di prima applicazione del presente regolamento,~~ Entro trenta giorni dall’approvazione del piano annuale di cui al comma 1, il Comune capofila emana l’avviso pubblico ai sensi dell’articolo 8.
3. I Comuni provvedono all’assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000)”, fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all’avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento.

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3 i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 1/2004, e le graduatorie, provvisorie e definitive, pubblicate ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento regionale, cessano di avere efficacia.

5. Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già assegnatari, l'ente proprietario accerta, in sede di aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016 *, che la relativa condizione economica non superi la soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 25.

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

5 bis. Le disposizioni in materia di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di cui all'articolo 21 non si applicano a coloro che alla data dell'8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal regolamento regionale 1/2004. A coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 giugno 2011, n. 3 "Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)" hanno già ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 31, comma 13 quater, del regolamento regionale 1/2004.

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016, l'ente proprietario può, in assenza di unità abitative disponibili, utilizzare le modalità relative alla valorizzazione di cui all'articolo 31 della l.r. 16/2016.

7. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si siano resi morosi e abbiano rilasciato l'unità abitativa senza che nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 18 del regolamento regionale 1/2004, possono presentare domanda di assegnazione, a condizione di aver previamente estinto il debito pregresso.

~~8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2018, i conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016 *, possono presentare domanda di assegnazione anche se privi del requisito di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 6.~~

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

9. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale sui servizi abitativi sociali di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 16/2016, per l'assegnazione degli alloggi in locazione a canone moderato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 1/2004 anche ai fini dell'aggiornamento periodico della relativa anagrafe.

10. L'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 1/2004, da parte di Comuni, ALER e altri enti gestori dei servizi abitativi pubblici, se previsto nell'anno 2017, può essere effettuato entro il termine di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016 (*entro 6 mesi dall'approvazione del R.R.*)

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

11. Le assegnazioni in deroga alla graduatoria, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 1/2004, possono essere disposte sino alla data stabilita nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016.

12. Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7061/2001, ai nuclei familiari di cui al punto 8, lettera c), della medesima deliberazione, limitatamente alle situazioni di necessità di locazione per ragioni socialmente rilevanti, che presentino apposita istanza, purché, alla data dell'8 febbraio 2018 e all'atto di assegnazione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento e sussista uno stato di necessità accertato dai servizi sociali del comune.

12 bis. La disposizione di cui all'articolo 3, relativa all'approvazione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, si applica a decorrere dall'anno 2020.

**ABROGAZIONE REGOLAMENTO
REGIONALE N.1/2004
ART. 29**

Art. 29 (Abrogazione regolamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 27 (*Procedure di accesso al sistema informatico regionale*) e 28 (*Verifica dei risultati*), il regolamento regionale 1/2004 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO REGIONALE

(Sostituito con R.R.n.3/2019)

CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE, ECONOMICHE E RESIDENZA

CONDIZIONI FAMILIARI

(n. 5 condizioni)

Anziani, F.N.F., nuclei di un componente con minori a carico, disabili, altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale

(Eliminata categoria Genitore separato o divorziato)

Condizioni familiari

Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione” e “Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico” e “Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale” non sono tra loro compatibili.

1. Anziani

Nuclei familiari di non più due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni **punti 10 (punt. prec. 8)**

b) Tutti con età maggiore di 65 anni **punti 9 (punt. prec. 6)**

Condizioni familiari

2. Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 14 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nell'articolo 6, comma 4, del Regolamento Regionale; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) Famiglia di nuova formazione con minori punti **10** (punt. prec.7) ;

b) Famiglia di nuova formazione senza minori punti **9** (punt. prec. 5).

3. Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

a) Persona sola con uno o più minori a carico punti **10** (punt. prec.5)

b) Persona sola punti **9** (punt. prec.2).

Condizioni familiari

4. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali:

- a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento **punti 10 (4)**
- b) Disabilità al 100% o handicap grave **punti 9 (3)**
- c) Disabilità dal 66% al 99% **punti 8 (2,5)**

5. Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale

Eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale **punti 8**

CONDIZIONI ABITATIVE

(n. 6 condizioni)

**Abitazione impropria, Rilascio alloggio, Genitore
separato o divorziato, Barriere
architettoniche/accessibilità, sovraffollamento,
Coabitazione**

Condizioni abitative (n.6)

La condizione di “Abitazione impropria” di cui alla lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative. La condizione di “Rilascio alloggio” non è compatibile con la condizione di “Coabitazione “. La condizione di “Genitore separato o divorziato” non è compatibile con la condizione di “Rilascio alloggio”.

6. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d’igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario **punti 6**

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all’articolo 23, c 13, della l.r. 16/2016 **punti 6**

A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche **punti 5**

A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute **punti 4**

Condizioni abitative (n.6)

B. Richiedenti che risiedono in alloggio:

B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normale interventi manutentivi **punti 3**

B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi **punti 2,5**

Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda

Condizioni abitative (n.6)

7. Rilascio alloggio

Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso **punti 3,5**

8. Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda **punti 3,5**

Condizioni abitative (n.6)

9. Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 4 delle “Condizioni Familiari”, che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

punti

5

b) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente di cui alle definizioni dei punti 1 o 4 delle Condizioni Familiari”, che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano

punti 2

Condizioni abitative (n.6)

9 . Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

punti 2,5

b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire:

- 1 o 2 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
- 4 o 5 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq
- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

punti 2

Condizioni abitative (n.5)

10. Coabitazione

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari:

- a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **punti 1**
- b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **punti 0,5**

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni economiche


Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.

(Limite ISEE per l'accesso – valore ISEE del nucleo familiare)/(Limite ISEE per l'accesso) * 4):

VEDASI ANDAMENTO SU PIANO CARTESIANO

Condizioni economiche

ANDAMENTO LINEARE DEL PUNTEGGIO PER LA CONDIZIONE ECONOMICA



PERIODO DI RESIDENZA

Periodo di residenza

Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella Regione	Punteggio
– Almeno 5 anni	2
– Maggiore di 5 e fino a 10 anni	3
– Maggiore di 10 e fino a 15 anni	4,5
– Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza

Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nel Comune	Punteggio
– Fino a 2 anni	1
– Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
– Maggiore di 4 e fino a 7 anni	3,5
– Maggiore di 7 e fino a 10 anni	5,5
– Maggiore di 10 anni	8

COMUNICATO REGIONALE N.45 DEL 2 APRILE 2019

Piano annuale

L'ambito di applicazione e l'iter di approvazione del piano annuale sono disciplinati dagli artt. 2, 4 e 28, commi 1 e 2 del regolamento regionale n. 4/2017 come modificato dal regolamento regionale 8 marzo 2019, n. 3, «Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della Peromanenza nei servizi abitativi pubblici)» .

Le tipologie di servizi abitativi programmabili in sede di prima applicazione del regolamento regionale 4/2017 per l'anno 2019, sono i servizi abitativi pubblici (SAP).

Il piano annuale conterrà un'indicazione dei servizi abitativi sociali (SAS) e degli altri usi abitativi, ai soli fini della determinazione della consistenza del patrimonio abitativo pubblico quale risulta dall'ultima rilevazione dell'anagrafe regionale.

Titolarità della funzione amministrativa

La titolarità della funzione amministrativa della programmazione è in capo all'ente locale, segnatamente al comune capofila, designato dall'assemblea dei sindaci del Piano di zona.

Nell'espletamento di tale funzione, il comune capofila ha la facoltà di far ricorso a strutture ed organismi preposti nell'ambito dell'attività di programmazione prevista per i piani di zona (uffici di piano, aziende speciali, aziende consortili, etc.), formalmente designati, cui affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla definizione di una proposta di Piano. Analogamente, il comune capofila può far ricorso ai medesimi soggetti per la stesura dell'avviso pubblico.

L'esercizio di tale facoltà **deve essere formalizzata mediante provvedimento espresso da parte del responsabile del procedimento del comune capofila**, adottato e trasmesso ai comuni dell'ambito territoriale di riferimento nonché all'ALER territorialmente competente e per essa al suo direttore generale.

Titolarità della funzione amministrativa

La legge regionale n. 16/2016 (art. 6) e il regolamento regionale n. 4/2017 (artt. 2, 3 e 4) individuano:

- a) il Piano di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, come l'ambito territoriale di riferimento per la definizione del Piano triennale e del Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali;
- b) il Comune capofila, come l'ente locale deputato alla definizione del Piano triennale e del Piano annuale e all'emanazione degli avvisi pubblici.
- c) l'Assemblea dei sindaci del Piano di zona, come l'organismo deputato alla designazione del comune capofila ed all'approvazione del Piano triennale e del Piano annuale;

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

Il combinato disposto degli art. 3, 4 e 28 del regolamento regionale n. 4/2017 come modificato dal regolamento regionale n. 3/2019, stabilisce il seguente percorso amministrativo e le relative tempistiche. **Entro 60 giorni dal 13 marzo 2019:**

a) Convocazione dell'Assemblea dei sindaci di ciascun piano di zona per la nomina del Comune capofila, qualora l'Assemblea non abbia già provveduto.

Tale disposizione non si applica al comune di Milano (art. 6, comma 2, ultimo periodo, l.r. n. 16/2016) che procede all'approvazione del piano in base al riparto di competenze tra gli organi stabilito dalla legge (d.lgs. 267/2000 T.U. Enti Locali) e dal regolamento organizzativo comunale. Non si applica neanche al comune di Busto Arsizio in quanto il relativo ambito è costituito solo dal comune.

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

b) Comunicazione dell'atto di nomina del Comune capofila alla Regione tramite PEC ad entrambi i seguenti indirizzi:
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it;
assistenza-registrazione-casa@lispa.it;

c) Registrazione, abilitazione e accesso degli operatori al modulo della Programmazione della Piattaforma Informatica regionale.

L'accesso al modulo della Programmazione è consentito attraverso la «modalità di autenticazione debole», ovvero, con la coppia di credenziali UserID e Password, o attraverso la «modalità di autenticazione forte» con Identità Digitale SPID o con Smartcard CRS/CNS (Carta Regionale/ Nazionale dei Servizi).

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

Per accedere al modulo della Programmazione è necessario effettuare i seguenti passaggi:

1. registrazione online alla Piattaforma informatica regionale degli operatori degli enti proprietari e, eventualmente, degli operatori del soggetto/struttura di cui il Comune Capofila si avvale (citato al secondo capoverso del paragrafo 1), al link: <https://www.serviziabitativi.servizirl.it>, seguendo il percorso:

Accesso -> Entra con ID e Password -> Nuovo Utente?

Clicca qui. Gli operatori già registrati ad altri sistemi regionali basati su IDPC potranno saltare questo passaggio e utilizzare le credenziali già in loro possesso.

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

2. comunicazione da parte degli enti proprietari (Comuni e ALER), degli operatori da abilitare all'utilizzo del modulo di Programmazione della Piattaforma informatica regionale, trasmettendo il seguente modello in formato Excel, tramite PEC, ad entrambi i seguenti indirizzi:
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
assistenza-registrazione-casa@lspa.it:

«Programmazione Offerta Abitativa - Abilitazione Operatori»					
Ragione Sociale dell'Ente Proprietario	Nome Operatore	Cognome Operatore	Codice Fiscale Operatore	Indirizzo posta Elettronica Individuale dell'operatore	Recapito telefonico dell'operatore
...

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

3. comunicazione eventuale da parte del Comune capofila degli operatori del soggetto/struttura di cui il Comune capofila si avvale (citato al secondo capoverso del paragrafo 1), da abilitare all'utilizzo del modulo di Programmazione della Piattaforma informatica regionale, trasmettendo tramite PEC il seguente modello in formato Excel, ad entrambi i seguenti indirizzi:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it;
assistenza-registrazione-casa@lispa.it:

«Programmazione Offerta Abitativa – Abilitazione Operatori»						
Ra- gione Sociale Co- mune Capo- fila	Ragione Sociale Denomina- zione del soggetto di cui il Comu- ne capofila si avvale	Nome Opera- tore	Co- gnome Opera- tore	Codice Fiscale Opera- tore	Indirizzo posta elet- tronica individuale dell'opera- tore	Recapito telefonico dell'opera- tore
...

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

Gli operatori del soggetto di cui il Comune capofila si avvale verranno abilitati ad operare nel modulo di Programmazione della Piattaforma informatica regionale per conto di tutti i comuni dell'ambito.

Gli enti proprietari sono tenuti ad utilizzare i modelli Excel sopra descritti ai punti 2 e 3, per segnalare anche ogni eventuale variazione in corso d'opera degli operatori (operatori da disabilitare per cessazione/cambio ruolo, ulteriori operatori da abilitare), trasmettendoli via PEC ad entrambe le caselle email sopra indicate.

4. Accesso al modulo della Programmazione attraverso una delle modalità prima citate:

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

Autenticazione debole	<p>Username e Password</p> <p>Selezionando la modalità di accesso «Entra con ID e Password», è possibile effettuare l'autenticazione inserendo le credenziali ricevute al momento della registrazione sulla Piattaforma (passaggio 1).</p>
Autenticazione forte	<p>Identità digitale SPID</p> <p>Selezionando la modalità di accesso «Entra con SPID», è possibile effettuare l'autenticazione con le credenziali SPID che abilitano l'utente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Per ottenere tali credenziali occorre effettuare il «riconoscimento» presso uno dei soggetti autorizzati (identity provider), secondo le modalità illustrate al seguente link e differenti a seconda del provider scelto: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid</p>
	<p>Smartcard CRS/TS-CNS</p> <p>Selezionando la modalità di accesso «Entra con CNS», è possibile effettuare l'autenticazione con la propria smartcard CRS/TS-CNS. L'accesso attraverso questa modalità richiede una tessera CRS/CNS abilitata con codice PIN, un lettore di smartcard e l'installazione di un software per la lettura di quest'ultima (CrsManager). Il codice PIN della tessera CRS o CNS viene rilasciato a seguito della presentazione del documento d'identità, presso uno degli uffici di Scelta e Revoca o presso una delle sedi di Spazio Regione. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:</p> <p>https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS</p>

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

d) Il comune capofila, o per esso il soggetto di cui si avvale, dà avvio al procedimento di predisposizione del Piano annuale dell'offerta abitativa, attraverso la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici che si prevede di assegnare entro il 31 dicembre 2019 e l'espletamento delle altre attività previste dal piano (articolo 4 del r.r. 4/2017). La ricognizione è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, attraverso i seguenti passaggi:

- l'operatore del Comune capofila (o del soggetto di cui si avvale, citato al secondo capoverso del paragrafo 1) accede al modulo della Programmazione della piattaforma informatica e imposta la finestra temporale entro la quale gli enti proprietari del piano di zona possono comunicare la propria offerta abitativa annuale;

2. Percorso amministrativo e modalità di accesso alla Piattaforma informatica regionale

– nell’arco della finestra temporale prima citata, l’operatore del Comune/ALER (o del soggetto di cui il Comune capofila si avvale, citato al secondo capoverso del paragrafo 1)) accede al modulo di Programmazione e comunica i dati di competenza dell’ente.

L’attività di ricognizione è accompagnata da una comunicazione formale da parte del comune capofila, o del soggetto di cui il capofila si avvale, ai comuni dell’ambito territoriale di riferimento e all’ALER territorialmente competente, con cui il comune capofila informa dell’avvio del procedimento, stabilendo altresì modalità e termini di raccordo e coordinamento per la predisposizione del Piano annuale, nonché i termini entro i quali le suddette informazioni devono essere trasmesse al capofila o al soggetto di cui il capofila si avvale. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L’inosservanza di detto obbligo comporta per i comuni, le ALER e gli operatori accreditati l’applicazione di quanto previsto all’art. 6 comma 2 della l.r. 16/2016.

- e) Il Comune capofila, o per esso il soggetto di cui si avvale, redige la proposta di piano dell'offerta abitativa, coordinandosi con i comuni dell'ambito territoriale e sentita l'ALER territorialmente competente. Tale attività richiede la trasmissione formale della proposta di piano all'ALER territorialmente competente con l'indicazione di un termine minimo ma congruo per eventuali osservazioni/rilievi. Si ritiene che possa essere attivato l'istituto del silenzio assenso. Si suggerisce, ad integrazione della procedura formale, una forma di coordinamento e raccordo diretto tra Comune capofila e l'ALER territorialmente competente.
- f) Ad esito del raccordo con l'ALER territorialmente competente il Comune capofila sottopone all'Assemblea dei sindaci la proposta di piano per la sua approvazione. L'Assemblea dei sindaci approva la proposta di piano presentata dal Comune capofila con le eccezioni del comune di Milano e del comune di Busto Arsizio richiamate alla lettera a)

- g) Entro 15 giorni dall'approvazione, il Piano annuale deve essere trasmesso alla Regione**, a cura del comune capofila (o del soggetto di cui si avvale, citato al secondo capoverso del paragrafo 1), caricandone la scansione online come allegato in Piattaforma, e deve essere pubblicato sui siti istituzionali dei comuni e degli enti proprietari.
- h) Entro 30 giorni dall'approvazione del piano dell'offerta abitativa, il Comune capofila emana l'avviso pubblico** ai sensi dell'articolo 8 del r.r. n. 4/2017 e lo trasmette all'ufficio regionale competente per la pubblicazione sul BURL. Entro lo stesso termine deve essere pubblicato sui rispettivi siti istituzionali del Comune Capofila, dei comuni dell'ambito territoriale e dell'ALER territorialmente competente.

I termini sopra indicati sono ordinatori * e l'intero procedimento si articola su un arco temporale complessivo di 90 giorni consecutivi a partire dal 13 marzo 2019 (entro il 10 giugno 2019).

* non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei nuovi avvisi pubblici, cessano di avere efficacia i bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, indetti ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2004 nonché le graduatorie provvisorie e definitive, pubblicate ai sensi dell'articolo 11 dello stesso.

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

I comuni dell'ambito territoriale e l'ALER territorialmente competente, nei termini assegnati dalla comunicazione formale di avvio del procedimento, trasmettono al Comune capofila, o al soggetto di cui si avvale, i seguenti dati e informazioni:

a) La consistenza aggiornata del patrimonio abitativo pubblico e sociale, rilevato attraverso il modulo applicativo dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza della Piattaforma informatica regionale. Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

- Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
- Numero alloggi complessivi
- Numero Alloggi: servizio abitativo pubblico (SAP)
- Numero Alloggi: servizio abitativo sociale (SAS)
- Numero Alloggi: altro uso residenziale

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

b) Le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto nel corso dell'anno, da rilevare attraverso il modulo applicativo dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza della Piattaforma informatica regionale. Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

- Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
- Codice Identificativo dell'Unità Immobiliare
- Comune
- Quartiere / Zona / Località / Fraz
- Stato dell'Unità Immobiliare (sfitto per carenze manutentive)

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

c) Le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici oggetto di piani e programmi già formalizzati di ristrutturazione, recupero, riqualificazione, che prevedibilmente saranno assegnabili nell'anno, da rilevare attraverso il modulo applicativo dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza della piattaforma informatica regionale.

Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

- Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
- Codice Identificativo dell'Unità Immobiliare
- Comune
- Quartiere / Zona / Località / Fraz
- Stato dell'Unità Immobiliare (sfitto per ristrutturazione)

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

d) Il numero delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) oggetto di piani e programmi già formalizzati di nuova edificazione, che prevedibilmente saranno assegnabili nell'anno. Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

- Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
- Comune
- Quartiere / Zona / Località / Fraz
- Numero di alloggi SAP di nuova edificazione disponibili nell'anno

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

e) Il numero delle unità abit. destinate a servizi abitativi pubblici (SAP):

- **già libere**, da rilevare attraverso il modulo applicativo dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza della Piattaforma informatica regionale.

Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

- Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
- Codice Identificativo dell'Unità Immobiliare
- Comune
- Quartiere / Zona / Località / Fraz
- Stato dell'Unità Immobiliare (libero)
- **che si libereranno** nel corso dell'anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari (turn over). Si tratta di un dato che dovrà essere stimato sulla base del trend storico riferibile all'ultimo triennio (2016-2018). L'ente proprietario rappresenta il numero di tali unità nella comunicazione, attraverso le seguenti voci:
 - Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
 - Comune
 - Numero alloggi SAP che si libereranno nell'anno per effetto del turn over

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

f) Le unità abitative conferite da soggetti privati e destinate a servizi abitativi pubblici, ai sensi dell'art. 23 c. 2 della Lr n. 16/2016. In considerazione della novità della previsione per la quale non risultano, al momento, attive convenzioni con i comuni che disciplinano tali fattispecie, è sufficiente che i comuni indichino espressamente la mancanza di tali disponibilità.

g) Il numero complessivo delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) che prevedibilmente saranno assegnabili nell'anno, come totale del numero delle unità abitative di cui alle precedenti lettere da b) ad f). Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

- Ragione Sociale dell'Ente Proprietario
- Comune
- Numero complessivo di alloggi SAP prevedibilmente assegnabili nell'anno (Totale)

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

h) Per ciascun comune, la soglia percentuale eccedente il 20% per l'assegnazione ai nuclei familiari in condizione di indigenza. Si ricorda in proposito l'eccedenza percentuale alla soglia stabilita dalla legge (20%) si applica esclusivamente sulle unità abitative di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 3, ultimo periodo della Lr n. 16/2016. Se il comune non dichiara nulla, si applica sul proprio territorio la soglia percentuale stabilita dalla legge regionale.

i) Per ciascun comune:

- l'eventuale altra categoria di particolare rilevanza sociale individuata in base ad una adeguata motivazione (ad es. famiglie numerose, vittime di violenza domestica...);
- la quota percentuale fino al 10% delle unità disponibili nel corso dell'anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alle «Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

j) Le unità abitative da destinarsi ai servizi abitativi transitori. L'assegnazione di tali unità abitative può avvenire solo a seguito del provvedimento della Giunta Regionale, ai sensi art 23 comma 13 della, Lr n. 16/2016. I comuni, nelle more dell'approvazione del citato provvedimento, sono esentati dall'indicare tale contingente di unità abitative.

k) Per ciascun comune, il numero delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) assegnate nel corso dell'anno precedente. Per il 2018, ciascun comune dovrà quantificare le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici assegnate dal 1° gennaio al 31 dicembre nell'ambito delle procedure ordinarie ed in deroga previste dalla precedente disciplina. Le voci di interesse da trasmettere sono le seguenti:

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

- Ragione sociale dell'ente proprietario;
- Numero alloggi destinati a servizi abitativi pubblici (SAP) assegnati nell'anno precedente;
- Numero alloggi destinati a servizi abitativi pubblici (SAP) assegnati in deroga ex art. 14 e 15 del r.r. 1/2004;
- Totale alloggi destinati a servizi abitativi pubblici (SAP) assegnati nell'anno precedente.

I) Per ciascun comune, secondo le specifiche esigenze territoriali, l'individuazione delle misure che si intendono promuovere per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione principale, finanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 8 della l.r. 16/2016, come previsto dalle disposizioni del Titolo V della Lr n. 16/2016, ricomprese tra le seguenti linee d'azione:

- Aiuti ai nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dei mutui (forme di garanzia attraverso accordi con le banche, costituzione di fondi, ecc.)

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

- Aiuti ai nuclei familiari per l'acquisto dell'abitazione principale (riduzione interessi bancari, erogazione contributi, ecc.);
- Iniziative per il mantenimento dell'abitazione in locazione (accordi con proprietari, mobilità verso alloggi a canone calmierato, contributi, ecc.);
- Aiuti ai nuclei familiari in condizione di morosità incolpevole, esclusivamente per i comuni ad alta tensione abitativa, come definiti dalla delibera Cipe n. 87/2003 e dal Prerp 2014-2016);
- Fondo per l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione in locazione (contributi a favore dei conduttori in difficoltà nel pagamento dei canoni, ecc.);

I dati di sintesi (totali) relativi alle informazioni richieste dal regolamento e sopra descritte alle lettere da a) a k), sono inserite dagli enti proprietari nel modulo della Programmazione della Piattaforma informatica regionale e trasmesse online al Comune Capofila entro i termini da questo fissati.

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

Effettuata tale trasmissione online e scaduti i termini fissati dal Comune Capofila, gli enti proprietari estraggono dal modulo di Programmazione della Piattaforma informatica regionale, il report sintetico di seguito descritto:

Ragione Sociale dell'Ente Proprietario	Numero complessivo U.I. disponibili nell'anno (g)	Numero U.I. libere e che si libereranno per effetto del turnover (e)	Numero U.I. in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto (b)	Numero U.I. disponibili per nuova edificazione, ristrutturazione, recupero, riqualificazione (c) + (d)	Numero U.I. per servizi abitativi transitori (i)	Numero U.I. assegnate l'anno precedente (k)	Numero U.I. conferite da privati (f)
...	0	...	0

% U.I. da destinare a Forze di Polizia e Corpo Naz. Vigili del Fuoco (l)	Altra Categoria di particolare rilevanza sociale (i)	Soglia % eccedente il 20% per indigenti (h)
...

3. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

Il modulo di Programmazione della Piattaforma informatica regionale sarà pienamente allineato alle modifiche del r.r. 4/2017 a partire dall'11 Aprile 2019. I Comuni Capofila comunque hanno la possibilità di avviare da subito la ricognizione per il piano annuale avvalendosi della Piattaforma, prevedendo che la trasmissione dei dati da parte degli enti proprietari dell'ambito territoriale avvenga oltre tale data, previa compilazione di tutte le informazioni richieste.

4. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa

Il regolamento regionale disciplina la «fase di prima applicazione» e la «fase ordinaria» della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale

4. I contenuti minimi ed essenziali del piano annuale dell'offerta abitativa.

Il 2019 è l'anno di «transizione» caratterizzato dall'approvazione di due Piani annuali:

- Piano annuale 2019: entro il 10 giugno 2019
- Piano annuale 2020: entro il 31 dicembre 2019
- Nessun Piano triennale

Il 2020 è l'anno in cui si avvia la fase ordinaria della programmazione dell'offerta abitativa, che si articola nel Piano triennale e nel Piano annuale dell'offerta abitativa pubblica e sociale. Entrambi i Piani sono predisposti dai comuni capofila e approvati dall'assemblea dei sindaci entro il 31 dicembre 2020.

LA PIATTAFORMA REGIONALE

La piattaforma Regionale

ANAGRAFE REGIONALE DEL PATRIMONIO E DELL'UTENZA - Dati sugli alloggi e sui nuclei familiari inquilini:

Dati aggiornati su tutti gli alloggi (e i relativi fabbricati) di proprietà dei Comuni, delle ALER e degli Operatori privati;

Dati aggiornati sugli utenti che usufruiscono dei servizi di edilizia pubblica residenziale in Lombardia.

- **BANCA DATI DEGLI OCCUPANTI SENZA TITOLO** - Dati relativi agli alloggi occupati senza titolo e ai soggetti abusivi ;
Dati aggiornati sui soggetti colpevoli di occupazione senza titolo legittimante,
Blocco accesso, per tali soggetti, agli avvisi per l'assegnazione di alloggi pubblici e sociali.
- **PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA** - Piano Triennale e Annuale dell'offerta abitativa ;
Supporto alla predisposizione del Piano triennale dei servizi abitativi
Supporto alla predisposizione del Piano annuale dei servizi abitativi
Consultazione offerta abitativa del Piano di Zona .
- **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI** - Pubblicazione Avvisi, presentazione domande, generazione delle graduatorie e attività di istruttoria ;
Predisposizione e pubblicazione degli Avvisi online per l'assegnazione degli alloggi
Compilazione telematica delle domande da parte dei cittadini
Supporto all'istruttoria tramite graduatorie e reportistica

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA

Per la compilazione della domanda e il suo inoltro sono necessari i seguenti dati e documenti:

- 1) tessera sanitaria in corso di validità - CRS/CNS (*Carta Regionale/Nazionale dei Servizi*) e relativo PIN, oppure richiedere le credenziali SPID (username e Password) effettuando il “riconoscimento “ presso uno dei fornitori accreditati: Poste Italiane, Aruba, Infocert, Sielte, Tim, Namiral, Register. Oltre ad una marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line.**
- 2) dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare risultante dal certificato di famiglia;**
- 3) dichiarazione Isee rilasciata dall’Inps o dai (CAF) in corso di validità alla data di presentazione della domanda;**
- 4) documento di invalidità certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali (*per i richiedenti Invalidi*);**

DOMANDA

5) per i nuclei familiari in condizioni di indigenza, è fatto obbligo acquisire preventivamente l'attestazione delle condizioni di indigenza rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza, con presa in carico ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2016;

6) dichiarazione di alloggio antigienico accertata dall'ATS (per i richiedenti che risiedono in alloggio antigienico);

7) documentazione di cui all'art 3, comma 4 DPR 28 dicembre 2000, n 445, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza, *(per i cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea)*;

8) indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare;

L'assenza anche di uno solo dei dati sopra indicati non consente l'inoltro della domanda.

Tutti coloro che sono sprovvisti del PIN della carta regionale dei servizi, per ottenerlo, possono rivolgersi a

VALUTAZIONE INDIGENTI

NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA

Articolo 23, comma 3

Articolo 23, (Beneficiari dei servizi abitativi pubblici) legge Regionale n.16/2016

3. I nuclei familiari in condizioni di indigenza accedono ai servizi abitativi pubblici attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, nell'ambito di programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale. Ai fini della presente legge, si considerano in condizioni di indigenza i nuclei familiari che dichiarano una situazione economica pari o inferiore all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale determinata con regolamento regionale da adottare **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, avendo come parametro economico di riferimento l'assegno sociale erogato dall'INPS. Al fine di garantire la sostenibilità economica e di favorire l'integrazione sociale nei servizi abitativi pubblici, le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza presi in carico dai servizi sociali comunali, sono disposte nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative annualmente disponibili. I comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.

VALUTAZIONE INDIGENTI

Ai sensi della normativa regionale (art. 13 del R.R. n. 4 / 2017) "sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso".

A seguito del confronto svolto in sede di Assemblea distrettuale di Ambito, le Amministrazioni di Sesto San Giovanni, e Cologno Monzese hanno deciso di definire delle linee guida condivise ai fini del rilascio della suddetta attestazione, che di seguito vi illustro.

VALUTAZIONE INDIGENTI

E' comunque chiaro che, al di là del rispetto obbligatorio del parametro dell'ISEE familiare pari o inferiore ai 3.000 euro, una dichiarazione di tale delicatezza e rilevanza (anche in relazione al bene/diritto alla casa che la norma si propone di promuovere) implica una valutazione complessiva, ben approfondita delle condizioni socio-economiche del nucleo e dei suoi elementi di fragilità/complessità, che ovviamente si può conseguire solo a seguito di una presa in carico già avvenuta o in fase di implementazione, non certo attraverso una mera istanza/richiesta presentata da un nucleo non conosciuto/seguito in sede di segretariato sociale o inviata a mezzo postale/email.

VALUTAZIONE INDIGENTI

Per quanto riguarda i casi già in carico e seguiti dal servizio sociale, per i quali le informazioni e l'anamnesi della casistica sono in nostro possesso, la proposta di rilascio della certificazione di indigenza, per il nostro Comune, avverrà sulla base di un'approfondita **relazione sociale, a firma dell'Assistente sociale che segue il caso**, che attesterà sotto i vari profili evidenziati dalla normativa la situazione di indigenza del nucleo.

Per quanto riguarda invece i casi non in carico e non seguiti dai servizi sociali, l'accoglienza dell'utenza richiedente la **certificazione di indigenza avverrà tramite lo sportello di Segretariato Sociale** che effettuerà un'intervista del nucleo utilizzando la scheda di Segretariato Sociale, integrato ove necessario da informazioni e documentazione aggiuntiva, tra i quali ricordo, a titolo non esaustivo:

VALUTAZIONE INDIGENTI

- ISEE in corso di validità con relativa DSU (documento necessario);
- dichiarazioni reddituali / contratto di lavoro/buste paga;
- Iscrizione ai Centri per l'impiego con relativa Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
- Libretto di circolazione autoveicoli/motoveicoli di proprietà;
- attestazioni di invalidità e/o disabilità, certificazioni mediche in caso di situazioni sanitarie gravi
- etc.

fine